

Allegato "A" al rep. 69732/16633

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ISTITUTO REGINA ELENA,

NEUROCHIRURGIA-NEUROLOGIA - I.R.E.N.E. ONLUS"

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART. 1

E' costituita, con sede in Roma, Via Elio Chianesi n. 53,

l'associazione di volontariato denominata "Istituto Regina

Elena, Neurochirurgia-Neurologia - I.R.E.N.E. ONLUS" di

seguito detta IRENE ONLUS.

ART. 2

La IRENE ONLUS, che non ha fini di lucro, si propone di

promuovere iniziative dirette alla tutela dei diritti dei

malati, nonché all'impiego dei mezzi atti a migliorare la

loro qualità di vita.


A tale scopo l'Associazione potrà:

- informare la pubblica opinione sulla natura delle malattie di interesse specifico, sui danni causati dalle stesse e sui mezzi e modalità che possono contribuire a prevenirle, accertarle precocemente e curarle efficacemente;

- promuovere la creazione di strutture per il reinserimento nella vita quotidiana e per la riabilitazione degli operati

neurochirurgici in collaborazione con le strutture territoriali;

- sollecitare lo svolgimento di indagini epidemiologiche atte ad evidenziare la rilevanza sociale degli esiti neurologici



da intervento neurochirurgico;

- promuovere ricerche scientifiche, anche mediante assegnazione di borse di studio, che siano potenzialmente utili al reinserimento sociale ed alla riabilitazione degli operati neurochirurgici;

- promuovere incontri fra i malati per favorire lo scambio di esperienze e il confronto sui problemi che i malati stessi e le loro famiglie affrontano quotidianamente;

- promuovere ogni iniziativa che valga a potenziare l'attività di IRENE ONLUS, acquisendo i mezzi finanziari utili all'espletamento delle sue funzioni;

- prestare attività di volontariato, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale;

- finanziare l'acquisto di materiale protesico o comunque utile al miglioramento della qualità di vita di malati indigenti.

In ogni caso l'Associazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e si obbliga a non svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3

La durata di IRENE ONLUS è fissata fino al 2050. IRENE ONLUS potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dall'Assemblea, approvata col voto favorevole di almeno tre

quarti di tutti i soci.

ART. 4

L'associazione prevede la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 5

Sono soci, con la sola eccezione dei soggetti indicati al decimo comma dell'articolo 10 del D. Leg.vo 460/1997, le persone fisiche o gli enti che ne fanno richiesta, e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo.

ART. 6


L'appartenenza a IRENE ONLUS cessa per:

- dimissioni volontarie;
- decesso;
- indegnità.

L'indegnità viene dichiarata dall'assemblea dei soci con voto favorevole della metà più uno dei soci.

ART. 7

I soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o ad essere rappresentati per mezzo di deleghe



(massimo due) rilasciate per iscritto. Il rappresentante

potrà essere anche un non socio. I soci sono tenuti a

rispettare lo statuto dell'associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 8

A. L'Assemblea dei soci: può essere convocata in via

straordinaria e ordinaria.

B. Il Consiglio Direttivo.

C. Il Presidente del Consiglio Direttivo.

D. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA

ART. 9

Partecipano all'assemblea, con diritto di voto tutti i soci.

Tutti i soci sono convocati in assemblea ogni qualvolta il

Presidente del Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o in

seguito a delibera del Consiglio Direttivo e, comunque,

almeno una volta l'anno mediante comunicazione scritta

indicante la data dell'assemblea e l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno 15

(quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

ART. 10

L'assemblea ordinaria delibera sul bilancio preventivo e

consuntivo, entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio

precedente, sulla nomina dei componenti il Consiglio

Direttivo, il Collegio dei Revisori, e su quanto altro ad

essa demandato per legge o per statuto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio

Direttivo e, in mancanza, nell'ordine, dal Vice Presidente o

dal Consigliere più anziano tra i presenti.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario e, se del

caso, due scrutatori. Spetta al presidente dell'assemblea di

constatare la validità delle deleghe ed il diritto di

intervento all'assemblea.

L'assemblea, in prima convocazione, delibera con la presenza

di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della

maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che può

avvenire nello stesso giorno della prima, ma almeno un'ora

dopo, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli

intervenuti, purché sia approvata dalla maggioranza dei

presenti.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'atto

costitutivo e allo statuto, che devono essere proposte per

iscritto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 11


Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri a

scolta dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura tre anni ed è eletto

dall'assemblea dei soci; i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o di decesso, il nuovo Presidente è



eletto dai membri del Consiglio Direttivo entro un mese dalla cessazione delle sue funzioni. In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere subentra in carica il primo degli esclusi nella graduatoria delle elezioni.

ART. 12

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente ed un Vice Presidente, il Segretario/Tesoriere.

Il Vice Presidente esercita le stesse funzioni del Presidente tutte le volte che questi ne sia impedito. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 13

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno o tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei consiglieri.

In seconda convocazione, che può avvenire nello stesso giorno della prima, ma almeno un'ora dopo, la riunione del Consiglio è regolarmente valida comunque sia il numero dei partecipanti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

11/11 -

11/11 -

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto dal Segretario, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 14

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

E' fatto obbligo al Presidente di redigere annualmente una relazione sull'attività dell'Associazione ed un bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo dovrà vigilare perché tale obbligo venga rispettato e, nel caso in cui non venga rispettato, provvedere alla redazione di bilancio consuntivo e preventivo.

ART. 15


Il Tesoriere è il responsabile dell'amministrazione economico-finanziaria dell'associazione. Predisporre i dati per il bilancio di previsione e il consuntivo da fornire al Presidente per la redazione del rendiconto.

COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 16

La gestione di IRENE ONLUS è controllata da un Collegio dei Revisori costituito da tre membri, anche non soci, eletti per tre anni dall'assemblea.

Il Collegio elegge nel proprio seno un Presidente.



I revisori debbono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, nonché verificare la consistenza di cassa e l'esistenza dei beni di proprietà sociale e possono procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART. 17

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dai contributi volontari dei soci;
- b. dai contributi di istituzioni pubbliche;
- c. da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
- d. da rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

ART. 18

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea annuale.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIoglimento

ART. 19

In caso di deliberazione di scioglimento da parte dell'Assemblea, la stessa provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.


E' fatto obbligo, in ogni caso, di devolvere il patrimonio dell'associazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 20

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

F.TO ALFREDO POMPILI

F.TO DR. GUSTAVO PALMIERI, NOTAIO



LA PRESENTE COPIA RIPRODOTTA IN
FOGLI FOTOSTATICI E' CONFORME
ALL' ORIGINALE ATTO FIRMATO AI
SENSI DI LEGGE.

Roma, 27 SET 2006

